



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente: dott.ssa M. Silvana Congiu



CIG 7574643923

CUP: F21I17000060005; F26C18000100005

CPV:73120000

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA PER L'INSTAURAZIONE DEL PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART.65 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER "LO SVILUPPO E ACQUISIZIONE DI UNA INNOVATIVA ARCHITETTURA INFORMATICA DI INTERAZIONE TRA RICERCA, IMPRESE E ALTRI STAKEHOLDER" - PROGETTO UNICA STARTS POR SARDEGNA FESR 2014-2020 E FONDI DI ATENEIO"



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 - DEFINIZIONI	4
ART. 2 - OGGETTO. IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA. DURATA CONTRATTUALE. FONTE DI FINANZIAMENTO	5
ART. 3 - FASI DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	7
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E LORO REQUISITI	8
ART. 5 - FASE 1 - PRESELEZIONE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA	14
ART. 6 - FASE 2 - OFFERTA INIZIALE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA INIZIALE. CRITERI DI VALUTAZIONE	21
ART. 7 - FASE 3 - NEGOZIAZIONE E OFFERTA FINALE. TERMINI E MODALITÀ DELLA NEGOZIAZIONE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FINALE. CRITERI DI VALUTAZIONE	24
ART. 8 - FASE 4: FASE DI REALIZZAZIONE	29
ART. 9 - RICHIESTE E CHIARIMENTI	29
ART. 10 - SPESE E OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO	30
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31
ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA	31
ART. 13 - ANOMALIA DELL'OFFERTA	32
ART. 14 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE	32
ART. 15 - VERIFICHE E COLLAUDI	32
ART. 16 - PAGAMENTI	33
ART. 17 - PENALI NELL'ESECUZIONE DEL PARTENARIATO	35
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	35
ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO	37
ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	37
ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO. RAPPORTI CONTRATTUALI.	38
ART. 22 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI)	40
ART. 23 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO	41



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente: dott.ssa M. Silvana Congiu



**SARDEGNA
RICERCHE**

TABELLA 1- RIDUZIONI	20
TABELLA 2 -CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA INIZIALE	22
TABELLA 3 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA INIZIALE	23
TABELLA 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA FINALE	27
TABELLA 5 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA FINALE	28
FIGURA 1 - FLOW CHART	43



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente: dott.ssa M. Silvana Congiu



**SARDEGNA
RICERCHE**

PREMESSA

In esecuzione del DR n. 626 del 12/07/2018 e della disposizione a contrarre n. 133/2018 del 23/07/2018 è indetta procedura sopra soglia comunitaria per l'instaurazione del partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art.65 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.(di seguito denominato codice) per "lo sviluppo e acquisizione di una innovativa architettura informatica di interazione tra ricerca, imprese e altri stakeholder" -Progetto UNICA STARTS-POR SARDEGNA FESR 2014-2020 E FONDI DI ATENEO - CIG7574643923 CUP: F21I17000060005; F26C18000100005

Il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 23/07/2018 e pubblicato in G.U.R.I. e in due quotidiani nazionali e in due locali.

Ai sensi dell'art. 65 del del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

Il progetto "UniCa STARTS - Sistema per il trasferimento tecnologico tra attori della ricerca e territorio sardo" (di seguito UniCa STARTS) che si intende realizzare concerne la creazione di una architettura informatica innovativa, interattiva e multifunzionale che sostenga la diffusione e lo scambio della conoscenza fra Università di Cagliari, imprese e altri stakeholder, la valorizzazione dei risultati della ricerca e la sistematizzazione della collaborazione tra ateneo e stakeholder tramite la riprogettazione dei processi e l'uso di una piattaforma software che si avvalga di tecnologie proprie dell'intelligenza artificiale e che prevede l'integrazione con sistemi già esistenti di proprietà e in uso all'amministrazione. Considerate le finalità che si intendono realizzare con il progetto UniCa STARTS, l'utilizzo della forma del partenariato per l'innovazione di cui all'art 65 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. risulta la modalità più appropriata per una migliore realizzazione in quanto le soluzioni disponibili sul mercato non permettono di soddisfare le esigenze rappresentate; con il partenariato per l'innovazione si mette in moto un'attività di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative ancora non disponibili, in grado di realizzare nuovi e più efficaci servizi per l'ateneo e per la comunità in generale.



ART. 1 - DEFINIZIONI

Nel presente disciplinare, si definisce:

- a) **Partenariato per l'innovazione o brevemente Appalto:** la presente procedura ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti). La procedura, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Il partenariato è finalizzato all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo da parte della Stazione appaltante e dovrà essere eseguito nel rispetto dei requisiti minimi contenuti nell'**Allegato 1 Scheda tecnica - Descrizione del progetto** che fa parte integrante e sostanziale dei documenti di gara. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in più fasi e sarà affidato ad un unico aggiudicatario singolo o in raggruppamento (soggetto plurimo).
- b) **Codice dei Contratti o degli Appalti o brevemente Codice:** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- c) **Documentazione di gara:** l'insieme dei seguenti documenti:
 - 1) Avviso di pre-informazione pubblicato il 17 marzo 2018 su sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Gu/S 554 - 120031-2018-It.
 - 2) Bando di gara pubblicato su TED/GURI
 - 3) Disciplinare di gara (il presente documento), contenente la disciplina di dettaglio e tecnica della procedura con i seguenti allegati:
 - Allegato 1 Scheda tecnica - Descrizione del progetto
 - Allegato 2 Domanda di partecipazione alla gara
 - Allegato 3 DGUE (Documento di gara unico europeo)
 - Allegato 4 Dichiarazione di impegno alla riservatezza
 - Allegato 5 Patto di integrità
 - Allegato 6 Schema contrattuale
- d) **Operatore economico o Concorrente o Aggiudicatario:** qualsiasi persona fisica o giuridica residente o avente domicilio legale in un Paese membro dell'Unione europea, singolarmente ovvero in raggruppamento con altri soggetti del medesimo status, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
- e) **Soggetto plurimo:** qualsiasi forma associativa tra operatori economici finalizzata alla partecipazione alla gara, a titolo esemplificativo Associazione temporanea di impresa (A.T.I.), Consorzio, Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.), ecc.
- f) **Stazione appaltante o Amministrazione aggiudicatrice o Committente:** Università degli Studi di Cagliari, con sede legale in via Università - 09124 Cagliari (Sardegna, Italia) e sede



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente: dott.ssa M. Silvana Congiu



amministrativa in campus Aresu via San Giorgio, 12 ingresso 3 piano II- 09124 Cagliari PEC protocollo@pec.unica.it,

È designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Ing. Massimiliano Saba, Direzione per la Ricerca e il territorio email: protocollo@pec.unica.it .Qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura dovrà riportare nell'oggetto il numero di CIG.

ART. 2 - OGGETTO. IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA. DURATA CONTRATTUALE. FONTE DI FINANZIAMENTO

1. Il partenariato ha ad oggetto la progettazione e la successiva realizzazione di una innovativa piattaforma informatica e relativa infrastruttura tecnologica in grado di migliorare l'interazione fra il mondo produttivo delle imprese e il mondo scientifico accademico. Lo strumento finale dovrà essere capace di semplificare ed armonizzare i differenti linguaggi fra gli attori, e dovrà porsi da facilitatore fra l'interscambio della reciproca conoscenza, al fine di incrementare le relazioni, permettendo una maggiore e più proficua crescita di tutto il territorio. Il dettaglio dei requisiti minimi che tale strumento dovrà possedere sono descritti nell'**Allegato 1 Scheda tecnica - Descrizione del progetto**.

2. L'importo complessivo di gara **non soggetto a ribasso** per lo sviluppo e acquisizione di una innovativa architettura informatica di interazione tra ricerca, imprese e altri stakeholder di cui al progetto "UniCa STARTS" è pari a **€ 368.000,00** (trecentosessantottomila/00) iva esclusa. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede la remunerazione come di seguito riportato:

- a) € 4.000,00 (IVA esclusa) da dividersi in parti uguali tra gli Operatori Economici ammessi a partecipare alla redazione dell'offerta iniziale (Fase 2);
- b) € 4.000,00 (IVA esclusa) da dividersi in parti uguali tra gli Operatori Economici ammessi a partecipare alla redazione dell'offerta finale (Fase 3);
- c) € 360.000,00 (IVA esclusa) all'Operatore Economico aggiudicatario (Fase 4) con il quale verrà stipulato il contratto per la realizzazione di una innovativa architettura informatica di interazione tra ricerca, imprese e altri stakeholder collaudata e funzionante. L'importo verrà erogato in quattro tranches a seguito della verifica degli stati di avanzamento (SAL) e secondo le modalità concordate in sede di stipula contrattuale. La stazione appaltante può decidere, ai sensi dell'articolo 65 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dopo ogni SAL, di risolvere il partenariato per l'innovazione. L'Aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione finale dovrà rimborsare



alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria stimate in € 10.000,00 (diecimila/00) iva inclusa.

3. Nell'importo contrattuale stabilito dalla Stazione Appaltante al comma 2, lettera c) del presente articolo, si intendono compresi:

- a) tutti i servizi e prestazioni occorrenti all'esecuzione dell'oggetto del partenariato nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario;
- b) tutti i costi e oneri relativi ai servizi offerti in sede di gara;
- c) tutti gli oneri accessori, compresi quelli legati ad attività o apparecchiature accessori e alla finalizzazione della verifica di conformità;
- d) le spese per la stipula del contratto.

4. L'importo contrattuale di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo è stabilito tenendo conto di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e vale per l'esecuzione del partenariato nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo di € 360.000,00 al netto di I.V.A. è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

5. La durata complessiva prevista della procedura è la seguente:

- a) **Fase 1 - preselezione:** entro il **24/09/2018**;
- b) **Fase 2 - offerta iniziale:**
 - 1) **partecipazione agli incontri informativi ricognitivi con l'Amministrazione.** Entro il **10/10/2018** si stima la conclusione degli incontri informativi/ricognitivi (variabile in base al numero di partecipanti);
 - 2) entro il **09/11/2018** si stima la chiusura della fase 2 relativa alla valutazione dell'offerta iniziale e l'invio della lettera di invito alla fase 3, fase negoziale e di presentazione dell'offerta finale.
- c) **Fase 3:** entro il **10/12/2018** si stima la scadenza per la presentazione dell'offerta finale ed entro il **14/12/2018** si stima l'aggiudicazione definitiva della gara con l'aggiudicatario.
- d) **Fase 4:** entro il **30/05/2020** dovrà essere realizzata collaudata e messa in produzione l'architettura informatica di interazione tra ricerca, imprese e altri stakeholder funzionante e collaudata.



6. Ogni onere e spesa connessa con il presente partenariato è cofinanziata, oltre che da risorse della Stazione appaltante, da Sardegna Ricerche con fondi POR FESR Sardegna 2014/2020, Asse Prioritario I - RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE - Azione 1.3.1. - Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione.

ART. 3 - FASI DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La procedura di gara è articolata in fasi successive, di seguito meglio descritte. Tali fasi comprendono una valutazione, dopo ciascuna fase, con lo scopo di selezionare progressivamente soluzioni migliorative tra quelle proposte dai concorrenti. All'esito di ciascuna fase la Stazione appaltante comunicherà l'accesso alla fase successiva secondo il seguente schema:

- a) **Fase 1 - Preselezione.** In questa fase gli operatori, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale indicati all'art. 4 del presente disciplinare, possono formulare domanda di partecipazione. Saranno ammessi a partecipare alla fase 2, mediante lettera d'invito, tutti coloro che saranno stati valutati idonei.
- b) **Fase 2 - Offerta iniziale.** Tale fase, che prende avvio con la lettera d'invito, è articolata come segue:
 - 1) Incontri con l'Amministrazione. Agli incontri saranno **invitati** a partecipare tutti gli operatori economici che avranno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura e che saranno stati valutati idonei nella Fase 1.
 - 2) Presentazione da parte degli operatori economici di un'offerta iniziale (contenente il progetto preliminare che includa lo studio di fattibilità tecnica dello stesso progetto) secondo le modalità previste all'art. 6 del presente disciplinare.
 - 3) Valutazione delle offerte iniziali secondo i criteri previsti all'art. 6 del presente disciplinare. Saranno ammessi a partecipare alla fase 3 di cui alla lettera c) del presente articolo, mediante lettera d'invito, tutti coloro che avranno riportato il punteggio minimo previsto dall'art.6 del presente disciplinare.
- c) **Fase 3 - Negoziazione e offerta finale.** La fase 3 comprende:
 - 1) **Fase 3.1. - Negoziazione.** Negoziazione per il miglioramento del contenuto dell'offerta iniziale.



- 2) **Fase 3.2. - Offerta finale.** Presentazione offerta finale e aggiudicazione all'operatore che avrà ottenuto il punteggio migliore secondo le modalità e i criteri previsti all'art. 7, del presente disciplinare.
- d) **Fase 4 - Realizzazione.** In tale fase si procederà alla realizzazione, testing e collaudo dell'architettura informatica. Sono previsti quattro momenti di verifica degli stati di avanzamento (SAL), incluso il collaudo finale, cui ricollegare congrue rate secondo modalità e importi concordati in sede di stipula contrattuale. la stazione appaltante può decidere, ai sensi dell'articolo 65 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 dopo ogni fase (di realizzazione), di risolvere il partenariato per l'innovazione.

2. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso** ai sensi dell'articolo 95 comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli Operatori Economici, pertanto, competeranno solo in base a criteri qualitativi.

3. Il passaggio alle diverse fasi avverrà sulla base di differenti criteri qualitativi modulati in funzione di quanto viene richiesto nell'obiettivo prefissato da ogni singola fase, come indicato nei successivi artt. 4, 5, 6 e 7 del presente disciplinare. Ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento della procedura di gara e in particolare della **fase di negoziazione** prevista nel Partenariato per l'Innovazione saranno indicate nelle singole lettere di invito.

4. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara e/o di ciascuna Fase qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di partenariato.

5. Saranno esclusi dalla gara, i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei documenti di gara. Saranno esclusi dalla gara, i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E LORO REQUISITI

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.



2. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 1,2,3, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti 1,2,3 del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.



3. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Condizioni e requisiti generali.** Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. da autocertificare con dichiarazione resa nella parte III del DGUE;
- b) **Requisiti di idoneità professionale.** I requisiti previsti dall'art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - Ufficio Registro Imprese per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo svolgimento del servizio oggetto del partenariato, da autocertificare con dichiarazione resa nella parte IV, sezione A, del DGUE;
- c) **Requisiti di capacità economica e finanziaria.** Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 sono previsti limiti di accesso connessi alla capacità economica finanziaria. In particolare: aver realizzato negli ultimi tre esercizi, 2015-2016-2017, un fatturato annuale minimo pari a € 75.000,00 IVA esclusa, da autocertificare con dichiarazione resa nella parte IV, sezione B - 1a) del DGUE. La previsione del fatturato minimo per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello del servizio, in considerazione dell'obiettivo dell'Amministrazione.
- d) **Requisiti di capacità tecnico-professionali minimi richiesti. Sono previsti limiti di accesso connessi alle capacità tecniche e professionali degli operatori economici concorrenti, di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'articolo 65, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 nel selezionare gli operatori economici, la stazione appaltante applica in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare il progetto di ricerca e di innovazione oggetto del presente partenariato. Le capacità tecniche e professionali degli operatori concorrenti dovranno essere attestate, mediante autocertificazione con dichiarazione resa nella parte IV, sezione C - 1 b) del DGUE, di aver eseguito nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara:**

 - 1) **almeno n. 1 (uno) contratto stipulato e collaudato con esito positivo per Società/PPAA** avente ad oggetto la progettazione, lo sviluppo e la gestione di progetti software complessi da cui si evinca:
 - i) utilizzo di almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione: PHP, Java, Javascript, Python. E delle tecnologie HTML, JQuery;
 - ii) utilizzo di almeno uno dei seguenti ambienti: Drupal; uso del framework MVC;



- iii) utilizzo di almeno uno dei seguenti server application: Tomcat, Apache;
- iv) utilizzo di database open source;
- 2) **almeno n. 1 (uno)** contratto stipulato e collaudato con esito positivo per Società/PPAA avente ad oggetto la progettazione, lo sviluppo e la gestione di infrastrutture da cui si evinca:
 - i) realizzazione di CED distribuiti in ambito geografico;
 - ii) realizzazione di infrastrutture di network security e ambienti FARM in cloud (Private, Hybrid, Public);
 - iii) realizzazione in ambito FARM di virtualizzazione dei server, dei desktop, del network e delle applicazioni,
 - iv) realizzazione in ambito di Storage in tecnologia SAN e NAS iSCSI, NFS, FC, architetture Iperconvergenti, architetture Blade e architetture RackMount distribuite in ambito geografico;
 - v) realizzazione in ambito di architetture Microsoft: Infrastrutture Microsoft Active Directory con tecnologie e/o requisiti quali Multi site, ADFS, AD LDS, Certificate Services, PKI;
 - vi) Realizzazione in ambito di architetture Linux: sistemi LINUX LAMP con particolare attenzione alle problematiche del bilanciamento di carico e la gestione dei database server.
- 3) attività di ricerca e sviluppo documentata in ambito di:
 - i) apprendimento automatico;
 - ii) algoritmi di ricerca;
 - iii) web semantico e di information Retrieval;
 - iv) sistemi per il recupero ed il filtraggio delle informazioni in ambito web;
 - v) pattern recognition;
 - vi) riconoscimento ed analisi dei dati.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo deve essere autocertificato mediante il DGUE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i soggetti non residenti in Italia.

5. I requisiti per la partecipazione dei **consorzi** e degli operatori economici in **raggruppamento** temporaneo è disciplinata dagli art. 47 e 48 del D.Lgs. n° 50/2016.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 48 D. Lgs. 50/2016 si precisa che nell'Allegato 2 - Domanda di



partecipazione devono essere specificate le **parti del servizio e le percentuali** che saranno **eseguite dai singoli operatori economici** riuniti o consorziati a pena di esclusione dalla gara.

NOTA BENE:

si applica l'articolo 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui *“la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”*.

6. Al **cittadino di altro Stato membro non residente in Italia**, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

7. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine le forniture in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

8. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'**avvalimento** per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede



all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. Per potersi avvalere dell'istituto del **subappalto**, le imprese che intendono partecipare alla procedura in questione, in sede di compilazione degli allegati dovranno espressamente indicare nel **DGUE**, parte II, sezione D le prestazioni e la quota dell'appalto che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi. Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario. Unitamente alla dichiarazione di volersi avvalere dell'istituto del subappalto, i concorrenti sono tenuti altresì a indicare (sempre nella parte II, sezione D del DGUE) una **terna di subappaltatori** tra i quali sarà successivamente individuato il subappaltatore chiamato a eseguire le parti del servizio subappaltato. Ciascuno dei subappaltatori dovrà compilare un proprio DGUE. Si ricorda che l'istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite **dall'articolo 105** del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **al quale si rinvia**, ed è soggetto al **vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di Stazione appaltante**, e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

10. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 dell'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sopra richiamato, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione del concorrente dalla gara**. La Stazione appaltante corrisponde **direttamente** al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.



11. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:
 - a) l'omessa dichiarazione della terna;
 - b) l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
 - c) l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
12. La Stazione appaltante, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti previsti dalla presente procedura, verifica il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

N.B.: La verifica del possesso dei **requisiti di carattere generale** avviene, ai sensi dell'articolo 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPass**, reso disponibile dall'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 81 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Pertanto, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi ad accesso riservato-avcpass*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

ART. 5 - FASE 1 - PRESELEZIONE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

1. Gli operatori economici singoli, raggruppati o consorziati, che intendono partecipare alla presente gara, dovranno far pervenire, **a pena di esclusione entro le ore 13:00 del 21/09/2018 all'Ufficio Protocollo dell'Università degli studi di Cagliari in via Università, 40 - piano Terra - 09124 Cagliari**, un plico sigillato per l'ammissione alla procedura.
2. Nel caso di consegna a mano l'ufficio protocollo - aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, esclusi i giorni festivi - redigerà apposita ricevuta indicante la data e l'ora di presentazione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non venga recapitato in tempo utile o non venga apposta la data e l'ora di consegna da parte del protocollo.



3. Sul predetto plico dovranno indicarsi:

- a) **le generalità del mittente ossia** ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo PEC/email (email solo per operatori economici aventi sede in altri Stati membri), Codice Fiscale, Partita Iva del concorrente in modo completo e leggibile (nel caso di operatori plurisoggettivi tali elementi dovranno essere indicati solo per il soggetto capofila);
- b) la dicitura: “Partenariato per l’innovazione ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per lo sviluppo e acquisizione di una innovativa architettura informatica di interazione tra ricerca, imprese e altri stakeholder - CIG7574643923 - **SCADENZA ORE 13 DEL 21.09.2018** - **NON APRIRE.**

4. Il suddetto plico dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- a) **Domanda di partecipazione redatta in lingua italiana secondo il format di cui all’Allegato 2 al presente disciplinare di gara.** La domanda deve essere accompagnata da copia del documento d’identità del sottoscrittore munito dei poteri di rappresentanza legale ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso in cui il sottoscrittore sia procuratore, detta dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia conforme all’originale della procura (nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).
- b) **Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in formato digitale su supporto informatico in conformità all’Allegato 3 al presente disciplinare di gara,** ai sensi del D.M. del MIT del 18/07/2016 contenente la dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio/Reti di impresa dovrà presentare un DGUE distinto. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nella parte II sezione A del DGUE l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Nella compilazione del DGUE nella parte II, sezione “B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico” dovranno essere riportati i dati di:
 - 1) titolare e direttori tecnici: se si tratta di **impresa individuale**;
 - 2) soci e direttori tecnici: se si tratta di **società in nome collettivo**;
 - 3) soci accomandatari e direttori tecnici: se si tratta di **società in accomandita semplice**;



- 4) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e di soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico: **se si tratta di altro tipo di società o consorzio**;
- 5) socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: **se si tratta di altro tipo di società o consorzio** (si precisa che anche in quest'ultimo caso i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico sono comunque obbligati a presentare l'Allegato 3 DGUE a pena di esclusione).

N. B.: il DGUE dovrà essere reso:

- in caso di partecipazione di soggetti plurimi (RTI/Consorzio/Reti di impresa), da ciascun operatore economico eventualmente raggruppato o consorziato;
- da ciascun soggetto componente la terna dei subappaltatori.
- In caso di avvalimento dall'impresa ausiliaria.

- c) Dichiarazione di impegno alla riservatezza tassativamente redatta e sottoscritta in conformità all'Allegato 4 al presente disciplinare di gara
- d) Ricevuta o Scontrino, relativi al pagamento del contributo all'ANAC per il partenariato in oggetto sulla base delle seguenti informazioni:

Descrizione	CIG	Importo contributo all'ANAC
PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER "LO SVILUPPO E ACQUISIZIONE DI UNA INNOVATIVA ARCHITETTURA INFORMATICA DI INTERAZIONE TRA RICERCA, IMPRESE E ALTRI STAKEHOLDER" - PROGETTO UNICA STARTS POR SARDEGNA FESR 2014-2020 E FONDI DI ATENEO"	7574643923	Euro 35,00

da corrispondere in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

- e) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui



Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura (**inclusi i soggetti plurimi e i subappaltori**) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale www.anticorruzione.it presso l'ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

- f) **Allegato 5 Patto d'integrità.** I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità di cui all'Allegato 5 del presente disciplinare. Il suindicato "Patto di integrità" stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra Stazione appaltante e gli operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- g) **Cauzione provvisoria.** Vedi commi 7 e seguenti del presente articolo;
- h) **(eventuale) Contratto di avvalimento.** originale o copia autentica vedi art. 4 comma 8.

5. Il pagamento del contributo all'Anac di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo dovrà essere effettuato secondo le sotto indicate modalità di riscossione, contenute nella Deliberazione dell'Autorità del 15.02.2010, nelle istruzioni di cui all'avviso del 31.03.2010 in vigore dal 01.05.2010 (N.B. Le istruzioni sono reperibili sul sito Web dell'Autorità www.anticorruzione.it, sezione "Servizio Riscossione Contributi" all'interno della sezione "Servizi") e nella Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 (G.U. n. 22 del 27 gennaio 2018):

- a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express, seguendo le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà la ricevuta da stampare e allegare alla domanda di partecipazione, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale all'offerta.

6. Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento del contributo all'Anac di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 77 0 01030



03200 0000 04806788 - (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Nella causale i concorrenti devono indicare esclusivamente:

- a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante;
- b) il codice CIG che identifica la procedura.

N.B.

Il termine per effettuare il versamento del contributo all'ANAC coincide con il termine ultimo di presentazione della domanda di ammissione alla procedura

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione **quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente**. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è **causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente** ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005 e della Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 (G.U. n. 22 del 27 gennaio 2018)

7. A garanzia della partecipazione gli operatori economici concorrenti, in fase di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, dovranno prestare una **cauzione provvisoria** in favore dell'Amministrazione appaltante per un importo pari al **2%** dell'importo a base d'asta, secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l'importo della garanzia può essere ridotto nei casi previsti dal comma 7 del citato articolo 93. La garanzia provvisoria sarà svincolata ai non aggiudicatari di ciascuna fase, al termine della fase stessa. La garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- c) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- d) http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp



8. La garanzia di cui al comma 7 del presente articolo, da presentarsi nelle forme stabilite dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, deve:

- a) prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;**
- b) prevedere espressamente la **rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;**
- c) prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro **quindici giorni**, a semplice richiesta scritta di Stazione appaltante;
- d) avere validità per almeno **centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;**
- e) essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un **fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (N.B.)**. Quest'ultima disposizione **non si applica** alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

9. La suddetta garanzia di cui al comma 7 del presente articolo copre la **mancata sottoscrizione del contratto** dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. **L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto** secondo i termini e le modalità previste dell'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità; pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti. Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva relativa alle riduzioni previste.

PUNTO	AMMONTARE RIDUZIONE %	SISTEMI GESTIONE E CERTIFICAZIONI NECESSARI
1.	50%	certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
1.1	50% non cumulabile con punto 1	Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto 1, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
2.	30% cumulabile eventualmente con punto 1.	sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
3.	20% cumulabile eventualmente con punto 1.	Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001



4	20% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3	del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso
5.	15% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3., 4	Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064
6.	15%	Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
7.	30% non cumulabile con punti 1, 2, 3, 4, 5, 6	Rating di legalità ovvero attestazione modello organizzativo ai sensi del D. lgs 231/2001 ovvero certificazione social accountability 8000 ovvero certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero certificazione OHSAS 18001 ovvero certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, ovvero certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company), ovvero certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

TABELLA 1- RIDUZIONI

10. In caso di cumulo delle riduzioni di cui al comma 9 del presente articolo, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

11. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito o altro soggetto plurimo la garanzia provvisoria di cui al comma 7 del presente articolo deve essere intestata a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo. È sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria. In caso di raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo, la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la/le certificazione/i di qualità.

12. Le operazioni di gara relative alla fase di preselezione si svolgeranno in seduta riservata, durante la quale si procederà all'espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura attraverso:

- a) individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso il plico entro il termine stabilito, nel rispetto delle formalità richieste dai documenti di gara;
- b) esame e verifica di conformità della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti;
- c) attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;



- d) proposta di adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara;
- e) adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

13. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **SOCCORSO ISTRUTTORIO** di cui all'articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), la stazione appaltante assegna al concorrente un **termine, non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara. **Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.** La Stazione Appaltante, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

ART. 6 - FASE 2 - OFFERTA INIZIALE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA INIZIALE. CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La fase 2 - Offerta iniziale prevede la presentazione di un **progetto preliminare** che includa lo **studio di fattibilità tecnica**, di seguito denominato anche "**offerta iniziale**".
2. Al termine della fase 1- Preselezione di cui all'art. 5 del presente disciplinare, tutti gli operatori economici che saranno stati valutati idonei, quindi in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali previsti nell'art. 4 del presente disciplinare, riceveranno la lettera di invito a partecipare alla fase 2 - Offerta iniziale. La lettera di invito conterrà le modalità e i tempi per la presentazione, entro un termine perentorio, di un'offerta tecnica contenente il progetto della soluzione che soddisfi i fabbisogni della Stazione appaltante, unitamente al calendario degli incontri informativi/ricognitivi da tenersi presso la sede di UniCA prima della scadenza prevista per la presentazione dell'offerta iniziale.
3. È fatto divieto agli operatori economici concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o



consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

4. L'offerta iniziale dovrà essere così strutturata:

- a) **Progetto Tecnico**, con Abstract dell'idea progettuale e con evidenziazione delle seguenti parti:
- 1) Tecnologie utilizzate, motivazioni e benchmark della scelta.
 - 2) Descrizione dell'architettura
 - 3) Algoritmi implementati nel dimostratore
 - 4) Studio di fattibilità tecnica
- b) **Gruppo di lavoro scientifico**. L'operatore economico dovrà descrivere il gruppo di lavoro, specificando i profili professionali accompagnati dai curriculum vitae del personale impegnato nel progetto.

5. La valutazione dell'offerta iniziale (con attribuzione di un punteggio da 0 a 100 punti) verrà svolta in base ai criteri indicati nella *Tabella 2*:

Fase 2		Criteri di valutazione	Peso
	1	Descrizione delle motivazioni e benchmark della scelta tecnologica e della soluzione proposta, con lo stato dell'arte e con altre soluzioni	20
	2	Aspetti architetture della soluzione proposta in coerenza con i requisiti minimi del bando di gara	20
	3	Innovatività delle tecnologie utilizzate e delle relative applicazioni, con particolare riferimento alla qualità dell'integrazione fra componenti. Analisi degli algoritmi.	30
	4	Fattibilità della soluzione proposta, relativamente alle esigenze ad ai requisiti minimi del bando di gara	20
	5	Valutazione delle esperienze e competenze professionali in ambito scientifico dei componenti del gruppo di lavoro	10

TABELLA 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA INIZIALE

6. Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione dell'offerta iniziale e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione giudicatrice procederà a esprimere **per ciascun criterio di valutazione di cui al comma 5 - Tabella2**, individuato nel presente disciplinare, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra sei giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via



automatica, un coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella seguente *Tabella 3*:

GIUDIZI SINTETICI	COEFFICIENTI
Livello 6 Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	1
Livello 5. Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,8
Livello 4. Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,6
Livello 3. Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,4
Livello 2. Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,2
Livello 1. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0

TABELLA 3 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA INIZIALE

7. Il coefficiente definitivo di ciascun criterio di valutazione di cui al comma 5, Tabella 2 è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Il punteggio assegnato per ogni criterio è dato dal **prodotto** tra il **coefficiente definitivo** e il **peso** dello specifico criterio. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun criterio. **Saranno ammessi alla fase successiva gli operatori che avranno riportato in ciascun criterio un coefficiente definitivo minimo di 0,4 e un punteggio complessivo di 60/100.**



ART. 7 - FASE 3 - NEGOZIAZIONE E OFFERTA FINALE. TERMINI E MODALITÀ DELLA NEGOZIAZIONE. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FINALE. CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Tutti gli operatori economici che avranno superato la fase 2 - Offerta iniziale, descritta nell'art. 6 del presente disciplinare, riceveranno una lettera di invito contenente le modalità e i tempi per partecipare alla fase 3 - Negoziazione e offerta finale. La fase 3, articolata in due sotto fasi come di seguito descritte, si svolgerà in seduta chiusa nel rispetto del principio di riservatezza degli operatori economici partecipanti stabilito dal comma 7 dell'articolo 65 del D.Lgs. 50/2016.

2. La fase 3.1- Negoziazione prevede:

- a) una presentazione/esposizione da parte di ciascun soggetto proponente, dei contenuti della propria offerta iniziale alla commissione giudicatrice;
- b) una **negoziazione bilaterale** fra la Stazione appaltante e il soggetto proponente, basata sugli esiti di cui alla fase 2, al fine di pervenire ad un miglioramento dell'offerta iniziale da questi presentata;
- c) l'invio a tutti gli operatori economici, al termine della negoziazione, di una comunicazione contenente le indicazioni per il miglioramento dell'offerta iniziale al fine della presentazione dell'offerta finale.

3. La fase 3.2 - Offerta finale prevede la presentazione, entro il termine stimato del **30.11.2018**, di un plico che dovrà contenere la **busta offerta tecnica** (il progetto esecutivo). L'operatore economico dovrà predisporre nell'offerta tecnica un **progetto esecutivo**, comprendente un abstract dell'idea progettuale e un piano dettagliato ed articolato delle attività e delle tempistiche che dovranno essere svolte. La struttura dell'offerta tecnica dovrà comprendere i seguenti capitoli:

- a) Gruppo di lavoro
- b) Descrizione dettagliata del progetto esecutivo
 - 1) Obiettivi specifici
 - 2) Obiettivi operativi
 - 3) Tecnologie utilizzate, motivazioni e benchmark della scelta.
 - 4) Descrizione dell'architettura
 - 5) Moduli implementati nel prototipo
 - 6) Algoritmi implementati nel prototipo
- c) Articolazione del progetto



- 1) Metodologia seguita
 - 2) Descrizione dei work package
 - 3) GANTT
 - 4) Risorse umane
 - 5) Attività
 - 6) Sub attività
 - 7) Deliverable
- d) Modalità di rilascio del servizio
- e) Piano di Assistenza (tale piano dovrà coprire l'intero periodo di realizzazione del progetto, più i 12 mesi successivi alla fine del progetto a bando) comprendente:
- 1) formazione del personale
 - 1.1 Tecnici
 - 1.2 Amministrativi
 - 2) assistenza ordinaria
 - 3) assistenza straordinaria ed evolutiva.
- f) Sintesi dei servizi aggiuntivi e innovativi

4. In tutto il progetto esecutivo dovranno essere evidenziati gli elementi concernenti i servizi aggiuntivi e innovativi che l'Operatore Economico intende offrire rispetto a quanto richiesto nell'Allegato 1 Scheda tecnica - Descrizione del progetto. Tali elementi dovranno essere sintetizzati ed evidenziati nel progetto esecutivo al capitolo f) Sintesi dei servizi aggiuntivi e innovativi.

5. Con riferimento al **presente articolo, comma 3, lettera c), punto 1) Metodologia seguita**, l'operatore economico dovrà descrivere nel progetto esecutivo la metodologia che intende utilizzare per la realizzazione dello stesso. Tale metodologia non potrà prescindere dal coinvolgimento attivo dell'Università. Dovranno quindi essere previste dall'Operatore Economico delle sessioni operative e di confronto per lo sviluppo dell'architettura, finalizzati ad incontrare le parti coinvolte all'interno dell'Università e, se necessario o possibile, anche esponenti del mondo imprenditoriale o delle loro associazioni di settore. Per ogni incontro l'Operatore Economico dovrà provvedere a stilare dei report, che, una volta letti ed approvati dalle parti, costituiranno parte integrante dello sviluppo del progetto. Dovranno inoltre essere previste delle sessioni di incontro intermedie che permettano all'Università, e agli eventuali rappresentanti del mondo imprenditoriale, di verificare lo sviluppo e/o il testing del dimostratore al fine di consentire un più attivo coinvolgimento delle parti. Tali sessioni e/o incontri dovranno essere dettagliate nei tempi anche nel GANTT.



6. Con riferimento al presente articolo, comma 3, lettera a) **Gruppo di lavoro**, l'operatore economico dovrà descrivere l'intero gruppo di lavoro, così come previsto al paragrafo 7 dell'Allegato 1 Scheda tecnica - Descrizione del Progetto, specificando i profili professionali accompagnati dai curriculum vitae del personale che lavorerà al progetto. L'operatore economico dovrà esplicitare e motivare i ruoli che a ciascun componente del gruppo di lavoro verrà assegnato.

7. Con riferimento al presente articolo, comma 3, lettera d) **Modalità di rilascio del servizio** l'operatore economico dovrà descrivere:

- a) Il supporto che si intende offrire per la messa in produzione del prototipo funzionante:
 - 1) per la realizzazione della piattaforma software:
 - 1.1 l'installazione e la configurazione dei componenti di terze parti necessari al funzionamento del prototipo funzionante;
 - 1.2 i servizi professionali;
 - 1.3 le soluzioni innovative proposte;
 - 2) Per la realizzazione dell'infrastruttura hardware:
 - 2.1 L'installazione e la configurazione dei componenti di terze parti necessari al funzionamento del prototipo funzionante;
 - 2.2 I servizi professionali
 - 3) La descrizione dovrà contenere sia la metodologia che le tempistiche.

8. La valutazione dell'offerta finale (con attribuzione di un punteggio da 0 a 100 punti) verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice in base ai criteri e sotto criteri indicati nella **Tabella 4**:

	Criterio		Sotto criterio	Peso
1		1.1	Valutazione della qualità complessiva del progetto proposto. Aspetti architettonici della soluzione proposta. Saranno analizzate e valutate le tecnologie usate e le loro applicazioni e la coerenza delle stesse con le finalità del partenariato.	20



Progetto esecutivo (Massimo 70 punti)		Presentazione del progetto; Chiarezza espositiva, caratteristiche della soluzione ed inquadramento progettuale nel contesto operativo	
	1.2	Organizzazione e tempi di realizzazione delle attività inerenti al rilascio della soluzione proposta anche in relazione alle tempistiche del disciplinare di gara. Verranno valutate l'integrazione, la coerenza ed il coordinamento con le attività dell'Università	20
	1.3	Innovatività della soluzione proposta. Saranno valutati gli sviluppi proposti e le relative funzionalità.	10
	1.4	Profili, moduli e funzioni. Saranno valutati gli sviluppi proposti e le relative funzionalità.	10
	1.5	Integrazione e portabilità. Saranno valutati gli sviluppi proposti e le relative funzionalità, usabilità. Sarà valutato tutto quanto teso a migliorare la gestione e rendere più intuitivo e semplice l'uso della piattaforma per utenti non professionali, coerentemente con le finalità del partenariato per l'innovazione.	5
	1.6	Servizi aggiuntivi (N.B. il servizio aggiuntivo sarà valutato esclusivamente laddove apporti un'effettiva utilità, coerente con le finalità del partenariato per l'innovazione, e sia effettivamente pertinente alle attività oggetto del partenariato stesso)	5
2 Gruppo di lavoro (Massimo 15 punti)	2.1	Valutazione delle esperienze e competenze professionali dei componenti il gruppo di lavoro.	10
	2.2	Valutazione delle esperienze e competenze professionali in ambito scientifico dei componenti il gruppo di lavoro, con particolare riferimento ad apprendimento automatico, algoritmi di ricerca; web semantic e di information retrieval, sistemi multi agente per il recupero ed il filtraggio delle informazioni in ambito web, pattern recognition, riconoscimento ed analisi dei dati attraverso modelli gerarchici.	5
3 Assistenza (Massimo 15 punti)	3.1	Assistenza Ordinaria e formazione del personale. Saranno valutate le modalità di erogazione del servizio, le prestazioni minime e massime offerte, e l'estensione temporale in aggiunta al numero minimo di mesi previsto nel disciplinare di gara, coerentemente con le finalità del partenariato per l'innovazione.	10
	3.2	Assistenza Straordinaria ed evolutiva. Sarà valutata la completezza e la consistenza dell'offerta rispetto alle previsioni di assistenza ordinaria, coerentemente con le finalità del partenariato per l'innovazione	5

TABELLA 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA FINALE



9. Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione giudicatrice procederà a esprimere **per ciascun sotto criterio di valutazione**, individuato nella Tabella 4 del presente disciplinare, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra sei giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella seguente Tabella 5:

GIUDIZI SINTETICI	COEFFICIENTI
Livello 6 Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	1
Livello 5. Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,8
Livello 4. Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,6
Livello 3. Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,4
Livello 2. Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0,2
Livello 1. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.	0

TABELLA 5 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA FINALE

10. Con esclusivo riferimento alla fase 3.2 - Offerta finale, la commissione giudicatrice procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta finale in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (**c.d. riparametrazione**). Il punteggio assegnato per ogni criterio è dato dal **prodotto** tra il **coefficiente definitivo** e il **peso dello specifico sotto criterio di valutazione**. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun criterio. **Saranno escluse** dalla gara le offerte



che non avranno riportato in ciascun sotto criterio una soglia media minima di 0,6.

11. Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nei documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione.

ART. 8 - FASE 4: FASE DI REALIZZAZIONE

1. La fase 4 prevede lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma informatica di interazione tra attori della ricerca, imprese e altri stakeholder nonché il collaudo della stessa.

2. La Stazione appaltante procederà alla stipula del contratto a seguito della positiva comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di partenariato per l'innovazione fisserà gli obiettivi intermedi che le parti dovranno raggiungere e prevedrà il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. L'operatore economico si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante, in qualsiasi momento, le verifiche sulla piena e corretta esecuzione del partenariato ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

3. In fase contrattuale andranno previsti tre obiettivi intermedi più quello finale. I primi due obiettivi saranno legati alla realizzazione del prototipo, il terzo al testing e l'obiettivo finale alla realizzazione e collaudo dell'architettura funzionante. La stazione appaltante può decidere, ai sensi dell'articolo 65 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dopo ogni verifica di obiettivo intermedio, di risolvere il contratto.

4. L'operatore economico aggiudicatario, entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto dovrà avviare la fase di realizzazione del progetto. **Entro il 31/05/2020 il prototipo dovrà essere collaudato e funzionante.**

ART. 9 - RICHIESTE E CHIARIMENTI

1. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **06 Settembre 2018** in forma scritta ed in lingua italiana, esclusivamente a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica **imprese@unica.it** indicando nell'oggetto il numero di CIG della presente procedura.



2. I chiarimenti inerenti la documentazione di gara verranno pubblicati entro il **11 Settembre 2018** ore **13.00** - unitamente alla corrispondente richiesta di chiarimento in forma anonima - in formato elettronico sul sito dell'Università nella sezione Bandi di gara al seguente link: https://www.unica.it/unica/it/enti_impresa_s02_ss07.

ART. 10 - SPESE E OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione della domanda di partecipazione e dell'Offerta sono a carico del Concorrente, fatta salva la remunerazione prevista dall'art. 2 del presente disciplinare per gli operatori ammessi a partecipare alle fasi 2 e 3.

2. Nell'importo contrattuale fissato dalla Stazione Appaltante si intendono compresi:

- a) tutti i servizi e prestazioni occorrenti all'esecuzione dell'oggetto del partenariato nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto, nonché dell'offerta tecnica presentata;
- b) tutti i costi e oneri relativi ai servizi offerti in sede di gara;
- c) tutti gli oneri accessori, compresi quelli legati ad attività o apparecchiature accessori e alla finalizzazione del collaudo;
- d) tutte le spese di bollo e di registro;
- e) le spese per la stipula del contratto;
- f) spese per la pubblicazione obbligatoria

3. Inoltre è a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario:

- a) l'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento delle attività previste nel contratto non appena lo stesso diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto;
- b) la **ripetizione** di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio della Stazione appaltante non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- c) l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto nel contratto.



N.B.: ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **le spese per la pubblicazione del bando e dell'esito della procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell'esito della procedura, sono rimborsate, dall'aggiudicatario della Fase 3 alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, per un importo stimato di circa Euro 10.000,00 IVA inclusa.**

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Operatore Economico **per la sottoscrizione del contratto** deve costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. **La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui all'articolo 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.** La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. **La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.** La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la **decadenza dell'affidamento** e l'**acquisizione della garanzia provvisoria** presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica il partenariato al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente:

- a) la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale;
- b) la **rinuncia all'eccezione** di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) nonché l'operatività della garanzia medesima **entro quindici giorni**, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è **progressivamente svincolata** a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, **nel limite massimo dell'80 per cento** dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere **fino alla data di emissione** del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.



Qualora l'operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle **violazioni previste dalle norme antimafia**, La Stazione appaltante provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l'operatore economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno.

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Per quanto non espressamente richiamato si applica l'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 13 - ANOMALIA DELL'OFFERTA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anomala.

ART. 14 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, i servizi eseguiti oltre i termini previsti per l'esecuzione o quelli non rispettosi delle condizioni di esecuzione previste dal presente disciplinare e dai documenti di gara, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Operatore Economico aggiudicatario non può sospendere l'esecuzione del partenariato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Operatore Economico costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura di cui si tratta.

ART. 15 - VERIFICHE E COLLAUDI

Il controllo sulla regolare esecuzione del partenariato sarà effettuato sistematicamente dal **Responsabile del Procedimento**, che potrà essere affiancato a tal fine da ulteriore personale, interno e/o esterno, indicato dalla Stazione Appaltante. In particolare la Stazione Appaltante potrà avvalersi di esperti esterni per la valutazione tecnico-scientifica dei risultati della Fase di ricerca e sviluppo.

La Stazione appaltante procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Le controparti, in sede di verifica delle prestazioni si attivano, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni affinché il partenariato venga eseguito a regola d'arte.



Durante il corso dell'esecuzione contrattuale la Stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Operatore Economico e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto di partenariato.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste.

La Stazione appaltante si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e conformità:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
- la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare;
- i tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per la Stazione appaltante.

ART. 16 - PAGAMENTI

Il contratto di partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.

In base a questi obiettivi, la stazione appaltante può decidere, ai sensi dell'articolo 65 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 dopo ogni fase (di realizzazione), di risolvere il partenariato per l'innovazione.

Con riferimento alla Fase 2 e alla Fase 3 i pagamenti sono disposti come di seguito riportato.

Fase 2 - fase di presentazione offerta iniziale e delle eventuali modifiche: € 4.000,00 (IVA esclusa) da suddividere in parti uguali tra il numero di operatori partecipanti per la redazione del progetto preliminare e presentazione alla commissione giudicatrice della soluzione tecnica proposta, indipendentemente dall'esito della valutazione.

Fase 3 - fase di presentazione del progetto esecutivo: € 4.000,00 (IVA esclusa) da suddividere in parti uguali tra il numero di operatori partecipanti per la redazione del progetto esecutivo, indipendentemente dall'esito della valutazione.

Il pagamento delle congrue rate previste per la Fase 4 è pertanto disposto per stati di avanzamento legati alle fasi previste dal relativo contratto.

I pagamenti vengono disposti a seguito della presentazione di regolare fattura e della verifica da parte del personale della Stazione appaltante, e solo ed esclusivamente a seguito di verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e sempre che le attività previste siano state regolarmente eseguite oltre che verificate con esito positivo.



I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente alla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante è un'amministrazione pubblica inclusa nel "Conto economico consolidato" della pubblica amministrazione, di cui all'art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), elaborato dall'ISTAT. Pertanto l'Operatore Economico in materia di IVA e **SPLIT PAYMENT** ha l'obbligo di applicare la normativa vigente al momento dell'emissione della fattura.

La fattura in formato elettronico dovrà riportare obbligatoriamente le indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante ai fini della corretta rendicontazione delle spese secondo le modalità indicate dal Progetto UNICA STARTS-POR SARDEGNA FESR 2014-2020 Azione 1.3.1 E FONDI DI ATENEO.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti con l'esattoria.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell'Operatore Economico dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, a seguito di aggiudicazione definitiva:

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

L'Operatore Economico si impegna a comunicare alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Operatore Economico, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

L'Operatore Economico si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.

L'Operatore Economico accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.



L'Operatore Economico, con la sola partecipazione al partenariato in oggetto, riconosce automaticamente all'Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 17 - PENALI NELL'ESECUZIONE DEL PARTENARIATO

Ai sensi dell'articolo 113 bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico, secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dalla scheda tecnica, viene applicata una penale fissata nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza.

La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del **10%** oltre la quale la Stazione appaltante, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la **facoltà di risolvere immediatamente il contratto**, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse della Stazione appaltante e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'Operatore Economico. Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 65 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 in base agli obiettivi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase o SAL, di risolvere il partenariato per l'innovazione.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una **modifica sostanziale** che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del partenariato in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;



d) il partenariato non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una **grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati**, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una **sentenza passata in giudicato** per violazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'Operatore Economico sia intervenuta la **decadenza** dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Operatore Economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più **misure di prevenzione** di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) nei casi di inadempimento previsti dalla Scheda tecnica.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto dell'Operatore Economico aggiudicatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Operatore Economico, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore Economico abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per **negligenza** dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore Economico, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente: dott.ssa M. Silvana Congiu



È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria della Stazione appaltante ai sensi del codice civile.

L'Operatore Economico è obbligato alla immediata sospensione del servizio. La Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti in caso di inadempimento ed in particolare, si riserva di esigere dall'Operatore Economico il rimborso delle eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione del servizio.

La Stazione appaltante ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Operatore Economico è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016 la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'Operatore Economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Il pagamento avviene a seguito delle verifiche richiamate dal presente disciplinare.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Operatore Economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto del partenariato. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente



prestata direttamente all'interno dei locali della Stazione appaltante, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO. RAPPORTI CONTRATTUALI.

Il contratto è stipulato in forma di **scrittura privata**.

Ai sensi dell'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'Operatore Economico aggiudicatario.

La Stazione appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare **ulteriori verifiche** sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

L'Operatore Economico dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'Operatore Economico è tenuto all'osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti del partenariato e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l'Operatore Economico riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti di gara e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente la Stazione appaltante perché questi si pronuncino sull'esatta interpretazione. L'interpretazione della Stazione appaltante ha valore definitivo.

L'Operatore Economico è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del partenariato svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente: dott.ssa M. Silvana Congiu



**SARDEGNA
RICERCHE**

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti il partenariato e i soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del partenariato in questione.

Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Nell'ipotesi di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'aggiudicatario avente esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

L'Operatore Economico si impegna, altresì, al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

La Stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Operatore Economico attraverso il responsabile del procedimento e, se nominato, attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che il partenariato sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità e le prescrizioni contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento. L'Operatore Economico dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra



comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'Operatore Economico si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Stazione appaltante per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Operatore Economico, a vigilare affinché ogni fase del partenariato risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del servizio della Stazione appaltante.

ART. 22 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI)

L'Operatore Economico aggiudicatario ha l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalle prestazioni oggetto del presente partenariato ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi

Garanzia di titolarità

- L'Operatore Economico dovrà garantire di aver previamente acquisito ai sensi dell'art. 12-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche il complesso dei diritti di utilizzazione economica del software. Qualora l'Operatore Economico si avvalga o intenda avvalersi di collaboratori esterni, dovrà comunque fare in modo di stipulare con i collaboratori un contratto di cessione del complesso dei diritti di utilizzazione economica del software; qualora il software fosse realizzato sfruttando altri software, l'Operatore Economico dovrà garantire, a sua cura e spese, il rispetto delle rispettive licenze.

Cessione dei diritti di utilizzazione.

- L'Operatore Economico dovrà cedere alla Stazione appaltante, senza alcun ulteriore onere, il complesso dei diritti di utilizzazione economica che le vigenti leggi riconoscono all'autore e al titolare dei diritti d'autore, comunque inerenti, conseguenti o connessi al software, nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti, ivi compresi, oltre al codice sorgente ed eseguibile del software, tutti gli elementi dell'interfaccia grafica, gli elementi audiovisivi, le immagini, i suoni, i video e il materiale preparatorio, e dovrà garantire la Stazione appaltante da qualunque pretesa o rivendicazione di terzi relativa ai diritti di utilizzazione economica del software e degli ulteriori elementi.



- La cessione dovrà essere fatta senza limiti di tempo e per lo sfruttamento in qualunque territorio del programma.
- Tra i diritti ceduti sono ricompresi i seguenti, elencati a titolo meramente esemplificativo: il diritto esclusivo di eseguire, caricare, installare, memorizzare, accedere, visualizzare, utilizzare, preparare materiale correlato, compilare e decompilare, codificare e de-codificare, assemblare e disassemblare, pubblicare, diffondere, condividere, trasmettere con qualsiasi mezzo e attraverso qualsiasi sistema, tradurre in altre lingue o dialetti, elaborare, modificare o trasformare in altra forma, adattare, riprodurre e porre in commercio esemplari adattati, modificati e registrati, ridurre e in genere tutti i diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, cedere a terzi i diritti acquistati senza necessità di alcun consenso.
- La cessione comprende anche il diritto di porre in commercio, concedere in licenza, di distribuire al pubblico, compresa la locazione, del software originale, delle copie dello stesso, o di eventuali opere derivate, anche mediante l'implementazione di servizi SaaS e PaaS.
- L'Operatore Economico, fermi restando i diritti morali, essendo obbligato a cedere il complesso dei diritti di utilizzazione patrimoniale, non potrà accampare alcun diritto di sfruttamento economico sul software, né potrà rilasciarlo tal quale o perfezionarlo per venderlo come software per le stesse applicazioni, né come SaaS (Software as a Service), o in qualsivoglia altra modalità.

Obblighi relativi alla fornitura


- L'Operatore Economico si obbliga a rilasciare alla Stazione appaltante il codice sorgente completo ed esaurientemente documentato nella forma utilizzata per lo sviluppo della soluzione, gli eseguibili, la documentazione tecnica, i manuali d'uso e ogni altro documento/codice necessario al corretto funzionamento dell'architettura oggetto del partenariato. Il software risiederà su server dedicati della Stazione appaltante, e dovrà essere progettato e realizzato in maniera tale da garantire l'integrazione e l'interoperabilità con l'architettura dei server medesimi.

ART. 23 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Le controversie inerenti l'esecuzione del partenariato che dovessero sorgere tra l'Operatore Economico e la Stazione appaltante, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, sono demandate esclusivamente al **giudice ordinario del Foro di Cagliari** rimanendo esclusa la competenza arbitrale.



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE FASI DI GARA CON STIMA TEMPORALE






FIGURA 1 - FLOW CHART